

Epigrafe

Art. 1 - Costituzione.

Art. 2

Art. 3 - Finalità.

Art. 4 - Strumenti di intervento ed obiettivi.

Art. 5 - Gestione unificata di servizi pubblici.

Art. 6 - Partecipazione.

Art. 7 - Partecipazione dei Comuni.

Art. 8 - La Conferenza dei Sindaci.

Art. 9 - Compiti della Conferenza dei Sindaci.

Art. 10 - Coordinamento operativo.

Art. 11 - Organi.

Art. 12 - Composizione dell'Assemblea.

Art. 13 - Compiti dell'Assemblea.

Art. 14 - Funzionamento dell'Assemblea.

Art. 15 - Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza di consiglieri.

Art. 16 - Dimissioni volontarie.

Art. 17 - Giunta comprensoriale.

Art. 18 - Compiti della Giunta.

Art. 19 - Riunioni della Giunta.

Art. 20 - Elezione del Presidente.

Art. 21 - Compiti del Presidente.

[Art. 22 - Responsabilità e revoca.](#)

[Art. 23 - Dimissioni, decadenza e sospensione dalle cariche del Presidente, del Vice Presidente e degli assessori.](#)

[Art. 24 - Collegio dei revisori dei conti.](#)

[Art. 25 - Verbali e deliberazioni.](#)

[Art. 26 - Il Segretario del Comprensorio.](#)

[Art. 27 - Il personale.](#)

[Art. 28 - Finanziamento.](#)

[Art. 29 - Uso dei beni.](#)

[Art. 30 - Entrata in vigore.](#)

D.P.G.P. 11 settembre 1987, n. 315 ⁽¹⁾.

Approvazione del nuovo statuto del Comprensorio ladino di Fassa.

⁽¹⁾ Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 29 settembre 1987, n. 43.

Art. 1

Costituzione.

1. Il Comprensorio ladino di Fassa C.11 è ente di diritto pubblico a norma dell'art. 1 della [legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62](#). Esso è costituito ai sensi dell'art. 20 della [legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2](#) (o dell'art. 5 della [legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62](#)) ed è regolato dalle leggi provinciali concernenti l'ordinamento e l'attività dei comprensori, nonché dal presente statuto.

2. Ai sensi dell'art. 3 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, approvato con [legge provinciale 12 settembre 1967, n. 7](#), così come modificato con [legge provinciale 16 agosto 1977, n. 16](#), fanno parte del comprensorio i comuni di Campitello di Fassa, Canazei, Mazzin, Moena, Pozza di Fassa, Soraga e Vigo di Fassa.

Art. 2

1. Il comprensorio assume la denominazione di Comprensorio ladino di Fassa.
2. La sede del comprensorio è fissata nel comune di Pozza di Fassa ⁽²⁾.

(2) Articolo sostituito dal [D.P.G.P. 27 novembre 1991, n. 215](#).

Art. 3

Finalità.

1. Il comprensorio è unità territoriale di programmazione socio-economica ed urbanistica della propria area.
2. Esso opera nel quadro della programmazione economica nazionale e provinciale e del piano urbanistico provinciale.
3. Persegue gli stessi fini generali di riequilibrio e sviluppo economico e sociale che la [legge 3 dicembre 1971, n. 1102](#), integrata dalla [legge 23 marzo 1981, n. 93](#), nonché la [legge provinciale 18 agosto 1980, n. 25](#), dettano quali finalità della programmazione come metodo di governo; svolge, inoltre, i compiti attribuitigli dalle leggi della Provincia o che gli fossero comunque affidati dai comuni e dai consorzi di bacino imbrifero montano in conformità alle leggi in vigore.
4. Il comprensorio può altresì assumere ogni altra iniziativa ed attività diretta a favorire la crescita civile ed economico-sociale delle popolazioni, a rafforzare l'unità, il senso di appartenenza e la partecipazione, concorrendo alla propria individuazione come comunità avente interessi ed obiettivi propri, nel quadro della più vasta comunità provinciale.
5. Il comprensorio persegue lo sviluppo e l'attuazione della civiltà ladina, di cui è espressione, sia tutelando la tradizione, gli usi ed i costumi locali, sia nella ricerca di attuare e migliorare i dettati costituzionali e le disposizioni legislative a favore del gruppo linguistico ladino.

Art. 4

Strumenti di intervento ed obiettivi.

1. Il comprensorio realizza i suoi fini principalmente attraverso:
 - a) la formazione, adozione ed esecuzione del piano di sviluppo comprensoriale, secondo le modalità previste dalla [legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62](#), così come modificata dall'art. 13 della [legge provinciale 18 agosto 1980, n. 25](#); il piano di sviluppo comprensoriale è attuato normalmente mediante i progetti sostitutivi del programma annuale di intervento di cui alla [legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62](#);

b) la formazione, adozione ed esecuzione del piano urbanistico comprensoriale, ai sensi dell'articolo 17 e seguenti della [legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2](#) e successive modificazioni, e dell'art. 4 della [legge provinciale 18 agosto 1980, n. 25](#);

c) la formazione, adozione ed esecuzione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale da redigere in armonia con le previsioni del programma di sviluppo; nel bilancio pluriennale sono ripartite per progetti le spese relative ad attività ed interventi da realizzarsi dal comprensorio, per il conseguimento di obiettivi specificamente indicati e verificabili, in attuazione del programma di sviluppo comprensoriale.

2. Nell'elaborazione ed attuazione di tali piani e programmi il comprensorio, al fine di concorrere allo sviluppo economico-sociale della zona, alla difesa del suolo e alla protezione della natura, si propone:

1) di dotare il proprio territorio, con l'esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civili atti a consentire migliori condizioni di abitabilità e costituire la base di un adeguato sviluppo economico;

2) di individuare e sostenere, nel quadro di una economia montana integrata, le iniziative di natura economica, idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorse attuali e potenziali della zona;

3) di fornire alle popolazioni residenti nella zona gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano, a impedire lo spopolamento del territorio e i fenomeni di disaggregazione sociale e familiare ad esso conseguenti, riconoscendo così alle proprie popolazioni la funzione di servizio che esse svolgono a presidio del territorio;

4) di favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni montane.

Art. 5

Gestione unificata di servizi pubblici.

1. Oltre ai compiti previsti dagli articoli precedenti, il comprensorio, assume nel quadro dei piani e dei programmi già deliberati e nel rispetto delle norme che singolarmente li concernono, la gestione unificata dei servizi pubblici a livello comprensoriale e subcomprensoriale che gli vengono attribuiti dalla legge; può altresì assumere i compiti ad esso affidati, per delega, dai comuni e dagli altri enti operanti nel comprensorio.

2. L'organizzazione dei servizi sul territorio deve essere effettuata mediante strutture che ne assicurino l'uniforme e razionale distribuzione, la maggior fruibilità da parte dei cittadini, l'omogeneità delle prestazioni, nonché la diretta e responsabile gestione da parte delle popolazioni.

3. L'assunzione è deliberata dall'assemblea del comprensorio.

Art. 6

Partecipazione.

1. Allo scopo di favorire una larga partecipazione di tutte le componenti sociali al conseguimento dei fini e degli obiettivi di cui ai precedenti articoli 3 e 4 gli enti e i gruppi comunque costituiti e denominati (partiti politici non rappresentati in assemblea, organizzazioni sindacali o di categoria, associazioni, gruppi culturali e di interesse e simili), purché operanti concretamente nel comprensorio, possono inviare, al presidente del comprensorio medesimo, comunicazione dell'intendimento di partecipare alla realizzazione degli scopi sopra indicati.
2. La comunicazione deve essere inviata al comprensorio a mezzo raccomandata. Ad essa vanno allegati l'atto costitutivo e lo statuto e l'indicazione da parte del legale rappresentante della persona designata per i rapporti con il comprensorio.
3. La giunta comprensoriale accerta l'esistenza dei requisiti previsti dai commi precedenti e della conseguente decisione dà comunicazione agli interessati. Contro il provvedimento negativo della giunta, che deve essere motivato, è ammesso ricorso all'assemblea comprensoriale entro 30 giorni.
4. La decisione dell'assemblea costituisce atto definitivo.
5. I soggetti ammessi alla partecipazione ai sensi dei commi precedenti hanno diritto:
 - a) a formulare proposte circa le linee fondamentali di sviluppo economico-sociale e di assetto urbanistico del comprensorio;
 - b) ad essere consultati e ad esprimere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, pareri e proposte circa i documenti preliminari contenenti indicazioni ed illustrazione degli obiettivi e delle linee direttive dei piani e dei programmi di competenza del comprensorio, nonché circa i progetti del piano urbanistico e del programma di sviluppo comprensoriale, le eventuali loro variazioni ed i necessari adeguamenti, nel rispetto delle procedure fissate dalla legge;
 - c) all'invio di memorie e proposte alla giunta e all'assemblea del comprensorio su temi comunque interessanti il comprensorio;
 - d) al ricevimento dell'invito a partecipare a conferenze, dibattiti e convegni ufficialmente organizzati dal comprensorio.
6. Per la conservazione dei diritti di cui al presente articolo la comunicazione deve essere presentata entro tre mesi dal rinnovo dell'assemblea comprensoriale.

Art. 7

Partecipazione dei Comuni.

1. I comuni del comprensorio, quali sedi primarie di democrazia diretta, sono soggetti fondamentali di partecipazione che esercitano attraverso:

- 1) l'esercizio dei diritti previsti dalle lettere a), b) e c) del precedente articolo;
 - 2) l'esame preventivo del bilancio di previsione del comprensorio.
2. I consigli comunali assumono la loro determinazione mediante ordini del giorno che devono essere adottati entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento della relativa documentazione.
3. Quale ulteriore organo formale delle partecipazioni è istituita la conferenza dei sindaci del Comprensorio della Valle di Fassa.
-
-

Art. 8

La Conferenza dei Sindaci.

1. Fanno parte della Conferenza prevista dall'ultimo comma del precedente art. 7 i Sindaci dei comuni facenti parte del Comprensorio Ladino di Fassa od un loro delegato con delega scritta.
 2. La Conferenza dei Sindaci viene convocata dal Presidente del Comprensorio o da un Assessore comprensoriale suo delegato con delega scritta, ogni qualvolta ne ricorrano i presupposti di cui al seguente art. 9 o su richiesta di almeno un quinto dei propri componenti.
 3. La Conferenza è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei membri che la compongono ed esprime validamente i propri pareri a maggioranza assoluta dei presenti.
-
-

Art. 9

Compiti della Conferenza dei Sindaci.

1. La Conferenza esprime pareri su tutte le materie di interesse comprensoriale che le siano sottoposte.
2. La Conferenza dei Sindaci deve essere obbligatoriamente convocata per esprimersi sulle seguenti materie:
 - 1) approvazione modifiche ed integrazioni dello Statuto comprensoriale;
 - 2) piani e programmi pluriennali di competenza del Comprensorio ivi comprese le eventuali variazioni ed adeguamenti;
 - 3) modalità per l'assunzione di funzioni proprie dei comuni quando esse vengono affidate al Comprensorio ai sensi della vigente legislazione;

4) modalità e criteri da osservare nella delega ad altri enti;

5) progetti, piani, regolamenti e qualsiasi altra decisione di competenza dell'Assemblea che implicino oneri a carico dei comuni.

Art. 10

Coordinamento operativo.

1. Il Comprensorio provvede alla programmazione coordinata dell'assetto urbanistico e dello sviluppo sociale ed economico del proprio territorio, in armonia con le indicazioni stabilite dal Piano urbanistico provinciale e dal Programma di sviluppo della provincia.

2. Nell'elaborazione dei propri piani e programmi il Comprensorio tiene inoltre conto delle indicazioni contenute nei piani degli altri enti che operano nel suo territorio e dà a questi ultimi tempestiva notizia delle proprie decisioni ai fini dell'adeguamento dei loro piani previsti dall'articolo 5 della [legge 3 dicembre 1971, n. 1102](#).

3. Il Comprensorio promuove, ai fini della realizzazione di piani di cui al precedente articolo 4, conferenze di servizio e mantiene rapporti con gli organi statali regionali e provinciali, nonché con gli altri organismi pubblici operanti nel territorio, per assicurare il coordinamento e la compatibilità degli obiettivi prefissati, delle scelte operative e degli interventi ai vari livelli di pianificazione.

4. Le conferenze di servizio sono presiedute dal Presidente del Comprensorio.

Art. 11

Organi.

1. Gli organi del Comprensorio sono:

a) l'Assemblea;

b) la Giunta;

c) il Presidente.

2. I membri dell'Assemblea assumono il nome di consiglieri del Comprensorio; i membri della Giunta quello di assessori del Comprensorio.

Il Presidente assume il nome di Presidente del Comprensorio.

Art. 12

Composizione dell'Assemblea.

1. L'Assemblea è costituita dai rappresentanti dei comuni facenti parte del Comprensorio. In seno all'Assemblea i comuni sono rappresentati nel seguente modo:

- per i comuni fino a 1000 abitanti, dal Sindaco e da due rappresentanti;
- per i comuni oltre 1000 abitanti e fino a 2000, dal Sindaco e da tre rappresentanti;
- per i comuni oltre 2000 abitanti, dal Sindaco e da quattro rappresentanti.

2. Ai fini della determinazione del numero dei rappresentanti si assumono i dati ufficiali della popolazione risultante dell'ultimo censimento.

3. Può essere eletto rappresentante qualunque componente del consiglio comunale ovvero qualunque elettore che abbia i requisiti per essere eletto consigliere. Possono essere votati solo nominativi che siano stati proposti rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza, pubblicamente da uno o più consiglieri all'atto in cui l'elezione viene indetta. I voti dati a nominativi diversi sono considerati nulli.

4. Nella nomina dei rappresentanti elettivi, deve essere assicurata la rappresentanza della minoranza.

5. Ove nella votazione non sia riuscito eletto un rappresentante della minoranza, sarà considerato eletto il rappresentante della minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

6. Il mandato dei rappresentanti cessa con la scadenza o con lo scioglimento del consiglio comunale che li ha eletti.

7. Tuttavia essi mantengono l'ufficio sino alla elezione dei successori.

8. Segretario dell'Assemblea è il Segretario del Comprensorio.

Art. 13

Compiti dell'Assemblea.

1. L'Assemblea determina gli indirizzi politico-amministrativi, di programmazione e di intervento del Comprensorio e ne controlla l'attuazione.

2. Spetta all'Assemblea:

- 1) deliberare lo Statuto, le sue modifiche ed integrazioni, a maggioranza assoluta dei propri componenti;
 - 2) eleggere il Presidente, il Vicepresidente e la Giunta;
 - 3) approvare i bilanci annuali e pluriennali, le loro variazioni ed il rendiconto generale;
 - 4) adottare i piani ed i programmi pluriennali;
 - 5) approvare la pianta organica, le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale;
 - 6) approvare i regolamenti;
 - 7) approvare le modalità per l'assunzione di funzioni proprie dei comuni, quando esse vengono affidate al Comprensorio a sensi della legislazione vigente;
 - 8) determinare le modalità ed i criteri da osservare nella delega ad altri enti;
 - 9) deliberare i provvedimenti che la legge o il presente Statuto attribuiscono specificatamente alla competenza dell'Assemblea;
 - 10) stabilire concrete forme di collaborazione e di coordinamento con il Comprensorio di Fiemme. Stabilire inoltre forme di coordinamento con le Valli di Gardena, Badia e Livinallongo al fine di integrare le finalità di cui al precedente articolo 3;
 - 11) la trattazione e l'attuazione pratica di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 3.
-
-

Art. 14

Funzionamento dell'Assemblea.

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Comprensorio ogniqualvolta la Giunta comprensoriale lo ritenga necessario, o ne venga fatta richiesta da almeno un quinto dei consiglieri in carica. In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata dal Presidente purché l'avviso ai consiglieri sia consegnato almeno ventiquattro ore prima.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei consiglieri ad essa assegnati e se non sono state adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge o lo Statuto non prescrivano una maggioranza qualificata.
3. Fatte salve le norme speciali previste per l'elezione della Giunta, del Presidente e del Vicepresidente, nonché per le deliberazioni di approvazione, di modifica o di integrazione dello Statuto, quando una seduta non abbia potuto avere luogo per mancanza di numero legale, l'Assemblea del Comprensorio può essere riunita in seconda convocazione, con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

4. Le disposizioni riguardanti le procedure per la convocazione e per il funzionamento dell'Assemblea sono fissate nell'apposito regolamento, assicurando in ogni caso la possibilità di preventiva conoscenza degli atti da parte di tutti i Consiglieri.

Art. 15

Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza di consiglieri.

1. I consiglieri del Comprensorio non debbono trovarsi nei confronti del Comprensorio medesimo nelle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste per i consiglieri comunali.
 2. Sull'esistenza o meno di tali condizioni ogni decisione compete all'Assemblea. I consiglieri del Comprensorio decadono dalla carica nei casi in cui sopravvenga una causa di ineleggibilità o di incompatibilità; i consiglieri eletti decadono altresì nel caso in cui non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive dell'Assemblea.
 3. Le deliberazioni relative sono adottate dall'Assemblea, su proposta del Presidente, decorso il termine di quindici giorni dall'invito notificato in forma giudiziale all'interessato perché fornisca eventuali giustificazioni.
 4. In caso di decadenza, di morte o di dimissioni di un consigliere del Comprensorio, si provvede alla relativa sostituzione, con l'osservanza delle norme in vigore.
 5. Ove l'Assemblea non provveda a dichiarare la decadenza entro 60 giorni dal verificarsi della causa medesima, o comunque da quando ne sia venuta a conoscenza, ad essa si sostituisce la Giunta provinciale, la quale provvede, a sua volta, alla notifica dell'atto previsto dal terzo comma del presente articolo, assegnando all'interessato un nuovo termine di trenta giorni per le controdeduzioni.
-

Art. 16

Dimissioni volontarie.

1. Le dimissioni volontarie dalla carica di consigliere del Comprensorio sono presentate all'Assemblea.
 2. Se l'Assemblea respinge le dimissioni o non provvede su di esse entro sessanta giorni, il dimissionario può rivolgersi alla Giunta provinciale, la quale prende atto delle dimissioni entro trenta giorni.
 3. Le dimissioni non possono essere ritirate dopo che ne sia stato preso atto.
-

Art. 17

Giunta comprensoriale.

1. La Giunta comprensoriale è composta da un rappresentante di ciascun comune del Comprensorio, ivi compreso il Presidente e il Vice-Presidente.

Essa è eletta dall'Assemblea nel proprio seno.

2. L'elezione è fatta con le stesse modalità prescritte dalla legge regionale per l'elezione della Giunta comunale.

3. L'elezione del Vice Presidente avviene con votazione distinta, prima di quella per la nomina degli Assessori.

4. Se durante il periodo di permanenza in carica si rende vacante uno dei seggi, l'Assemblea provvede ad eleggere un nuovo membro.

5. La Giunta comprensoriale rimane in carica fino alla nomina della nuova Giunta.

Art. 18

Compiti della Giunta.

1. Nel rispetto delle competenze riservate esclusivamente al Presidente ed all'Assemblea e in armonia con gli indirizzi e le direttive da questa impartite, spetta alla Giunta comprensoriale adottare tutti i provvedimenti relativi all'esercizio delle funzioni del Comprensorio.

2. La Giunta comprensoriale può adottare, sotto sua responsabilità, le deliberazioni di competenza dell'Assemblea quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione o sia dovuta a cause nuove e posteriori all'ultima riunione assembleare.

3. Le deliberazioni adottate in via di urgenza dalla Giunta comprensoriale devono, a pena di decadenza, essere ratificate dall'Assemblea nella prima riunione successiva, che si dovrà comunque tenere entro il sessantesimo giorno dalla loro adozione.

4. Ove l'Assemblea deliberi di non ratificare tali provvedimenti, questi cessano di avere efficacia.

5. Restano fermi gli effetti prodottisi nel frattempo.

Art. 19

Riunioni della Giunta.

1. La Giunta comprensoriale si riunisce su convocazione del Presidente del Comprensorio.
 2. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti assegnati.
 3. Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.
-
-

Art. 20

Elezione del Presidente.

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Comprensorio vengono eletti dall'Assemblea fra i componenti, prima della elezione degli assessori, con le stesse modalità prescritte dalla legge regionale per l'elezione del Sindaco.
 2. Il Presidente è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, al quale inoltre può delegare determinate funzioni.
-
-

Art. 21

Compiti del Presidente.

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comprensorio.
 2. Gli competono altresì:
 - 1) il controllo sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e della Giunta;
 - 2) la firma degli atti e dei contratti del Comprensorio;
 - 3) l'adozione di tutti i provvedimenti necessari ed urgenti per il buon funzionamento dei servizi comprensoriali.
 3. Il Presidente ripartisce tra i membri di Giunta gli affari del Comprensorio con facoltà di delegare la firma degli atti relativi.
-
-

Art. 22

Responsabilità e revoca.

1. Il Presidente e la Giunta rispondono del proprio operato di fronte all'Assemblea.
 2. Il voto contrario dell'Assemblea su una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni, salvo che la Giunta abbia posto su essa la questione di fiducia.
 3. Quando la maggioranza dei consiglieri in carica, con votazione segreta in seduta pubblica, approva una mozione motivata di sfiducia verso la Giunta o il Presidente, questi cessano dall'Ufficio esercitando le sole funzioni di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione.
 4. Il Presidente, il Vice Presidente e gli assessori possono essere revocati dall'Assemblea su proposta motivata, presentata da almeno un terzo dei consiglieri, votata ad appello nominale ed approvata a maggioranza dei consiglieri in carica. Se la proposta è approvata il Presidente, il Vice Presidente e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione dei successori, solo per l'ordinaria amministrazione.
 5. La mozione di sfiducia e la proposta di revoca sono poste in discussione secondo i tempi e le modalità previste dal regolamento interno dell'Assemblea.
-
-

Art. 23

Dimissioni, decadenza e sospensione dalle cariche del Presidente, del Vice Presidente e degli assessori.

1. Nei confronti del Presidente, del Vice Presidente e degli assessori si applicano le cause di decadenza e di sospensione dalle cariche previste dalla legislazione regionale per il Sindaco, e rispettivamente per i membri della Giunta comunale, riferite al Comprensorio.
 2. La decadenza va dichiarata con deliberazione dell'Assemblea con le modalità previste dal precedente art. 15.
 3. Compete all'Assemblea ogni decisione circa la presa d'atto delle dimissioni del Presidente, del Vice Presidente e degli assessori.
 4. Le dimissioni non possono essere ritirate dopo che ne sia stato preso atto. Se l'Assemblea respinge le dimissioni o non provvede su di esse entro sessanta giorni, il dimissionario può rivolgersi alla Giunta provinciale, la quale prende atto delle dimissioni entro trenta giorni.
 5. Le dimissioni o la decadenza contemporanea di oltre la metà degli assessori, comportano la decadenza dell'intera Giunta.
 6. In tale circostanza, salvo il caso di dimissioni divenute definitive con la presa d'atto, il Presidente e la Giunta rimangono in carica, per l'ordinaria amministrazione, sino all'insediamento del nuovo Presidente e della nuova Giunta.
-

Art. 24

Collegio dei revisori dei conti.

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri, eletti dall'Assemblea nel proprio seno. L'elezione è fatta a scrutinio segreto.

Ogni consigliere vota un solo nominativo.

2. Possono essere votati solo nominativi che siano stati proposti pubblicamente da uno o più consiglieri all'atto in cui l'elezione viene indetta. I voti dati a nominativi diversi sono nulli.

3. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Ove nella votazione non sia riuscito eletto alcun rappresentante della minoranza, subentra al posto dell'ultimo eletto il candidato rappresentante della minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

4. Non sono eleggibili nel Collegio dei revisori i componenti della Giunta, nonché quelli in carica durante il periodo cui il conto si riferisce.

5. Il Collegio dura in carica due anni; i suoi membri possono essere rieletti.

6. Il Collegio controlla la contabilità consuntiva del Compensorio e ne riferisce all'Assemblea mediante relazione nella riunione in cui viene esaminato il conto consuntivo.

7. In caso di decadenza da consigliere o di elezione nella Giunta, i membri del Collegio dei revisori cessano dal loro ufficio e devono essere sostituiti.

8. Essi possono essere revocati dall'ufficio ove ricorrano gravi motivi che influiscano sull'espletamento del loro mandato o rendano irregolare il funzionamento del Collegio. Si osservano in tal caso le norme per la revoca del Presidente e della Giunta.

Art. 25

Verbali e deliberazioni.

1. I verbali delle riunioni dell'Assemblea, firmati dal Presidente e dal Segretario, vanno inviati in copia ai capi-gruppo assembleari.

2. I verbali devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea nella prima riunione che ha luogo dopo l'invio di cui sopra.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea e della Giunta, devono essere sottoscritte dal Presidente e dal Segretario del Comprensorio, o da chi ne fa le veci, e da un componente l'organo deliberante, a ciò designato.

4. Le deliberazioni vanno pubblicate all'albo del Comprensorio entro otto giorni dalla data dell'atto e per otto giorni consecutivi e inviate alla Giunta provinciale entro quest'ultimo termine, per il controllo. Sulle copie inviate all'organo di controllo va indicata la data di inizio dell'avvenuta pubblicazione sull'albo.

Art. 26

Il Segretario del Comprensorio.

1. Il Segretario del Comprensorio svolge le funzioni attribuite al Segretario comunale dall'articolo 32 della [legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11](#) e successive modificazioni, ed inoltre assicura il dovuto coordinamento fra i vari settori e le varie attività operando il collegamento di ognuna di queste con l'intera organizzazione dell'ente.

2. Il Segretario è nominato dall'Assemblea a seguito di apposito concorso per titoli ed esami.

3. In caso di assenza del Segretario, qualora non esista la figura del Vice Segretario o di altro funzionario in grado di sostituirlo, il Presidente della Giunta provinciale può autorizzare la sua sostituzione con altro segretario comprensoriale o segretario comunale.

Art. 27

Il personale.

1. L'Assemblea del Comprensorio, con proprio regolamento, approva la pianta organica e le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale.

2. Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale, al personale proprio dipendente dai Comprensori continuano ad applicarsi le norme in vigore per il personale dei comuni della Provincia.

3. Il Comprensorio deve assumere ed inserire nei propri ruoli il personale che presti presso enti o consorzi, attività o funzioni che siano assorbite dal Comprensorio stesso.

Art. 28

Finanziamento.

1. Le risorse finanziarie assegnate ai Comprensori per l'esercizio delle loro funzioni consistono in entrate proprie e in entrate derivate. Le entrate proprie sono costituite:

- dai cespiti patrimoniali;
- dai proventi di pubblici servizi che possono derivare dall'esercizio di funzioni amministrative delegate o attribuite con legge della Provincia.

2. Le entrate derivate sono costituite:

- dai finanziamenti disposti ai sensi della vigente legislazione;
- dalle assegnazioni e dai finanziamenti a carico del bilancio provinciale;
- dalle partecipazioni e dai concorsi finanziari dei comuni facenti parte del Compensorio, nei modi indicati dalle leggi provinciali di finanziamento degli oneri di gestione dei Comprensori ed in relazione all'attribuzione ai medesimi dell'esercizio di funzioni comunali a termini di legge;
- da ogni altro finanziamento connesso all'esercizio di funzioni comunque attribuite al Compensorio.

3. La quota globale a carico dei comuni è fissata annualmente dall'Assemblea sulla base del bilancio preventivo del Compensorio.

4. La sua ripartizione tra i comuni interessati è fatta in proporzione alla popolazione residente.

5. Le quote dovute dai singoli comuni devono essere versate per il 50%, entro il 30 giugno e per il restante 50% entro il 31 dicembre. In caso di ritardo si ricorre alla procedura coattiva di legge.

6. Il Compensorio potrà valersi per i suoi fini delle agevolazioni previste dalle leggi vigenti a favore delle Comunità Montane.

Art. 29

Uso dei beni.

1. L'uso dei beni acquistati o presi in affitto dal Compensorio ai sensi dell'articolo 9 della [legge 3 dicembre 1971, n. 1102](#), integrata con la legge 23 marzo 1971, n. 93, per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserve naturali, è regolato da un piano economico, approvato dall'Assemblea del Compensorio, nel rispetto delle norme vigenti.

Norme transitorie e finali

Art. 30

Entrata in vigore.

1. Il presente Statuto entra in vigore non appena approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 101 del testo unico delle leggi provinciali concernenti l'ordinamento e l'attività dei comprensori approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 novembre 1981, n. 20-60/Leg.
